

STATUTO DI CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI FABRICA

TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

1.1. È costituito ai sensi dell'articolo 8 della legge 8 novembre 1991 n. 381 e dell'art. 27 d.lgs. C.P.S. 14 dicembre 1947 n. 1577, il consorzio denominato "Fabrica - consorzio cooperative sociali - società cooperativa sociale",

1.2 Il consorzio ha sede nel Comune di Firenze, all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il registro delle Imprese a sensi dell'art. 111-ter delle Disposizioni di Attuazione del Codice Civile.

1.3 L'organo amministrativo ha facoltà di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune indicato al comma 2 e di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative.

Art. 2 (Durata)

2.1 La cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

TITOLO II - SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

3.1 Il Consorzio si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce.

Il Consorzio intende impegnarsi anche in attività di sviluppo e promozione dei valori morali e sociali della cooperazione all'interno del movimento italiano e della società tutta, e nello svolgimento di attività di cooperazione con i Paesi emergenti ed in via di sviluppo promuovendo iniziative a sostegno dello sviluppo locale auto sostenibile e della tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale, artistico e culturale.

3.2 Il consorzio, che non ha finalità speculative, intende far partecipare i soci ai benefici della mutualità applicandone i metodi ed ispirandosi, nella sua attività, ai principi della libera e spontanea cooperazione alla cui diffusione ed applicazione è impegnata.

Il consorzio ha per oggetto il perseguimento dell'interesse generale della collettività alla promozione umana e all'integrazione dei cittadini, attraverso la rappresentanza, la tutela, il sostegno, lo sviluppo e il coordinamento delle cooperative nei rapporti con le istituzioni pubbliche e private, la pubblica amministrazione, le organizzazioni economiche e sociali.

Il consorzio può agire in nome proprio e per conto e nell'interesse delle cooperative associate oppure, prestando direttamente in proprio servizi.

3.3 In particolare, il Consorzio si propone di:

- sviluppare progetti per la realizzazione di alloggi in riferimento ai diversi bisogni abitativi;
- sviluppare progetti per la realizzazione di immobili con destinazione sociale, sanitaria, servizi, culturale, ricreativo, sportivo, commerciale e produttivo con particolare riguardo, quest'ultimi ad attività finalizzate all'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati;
- sviluppare progetti di "housing sociale", ossia iniziative finalizzate alla realizzazione di servizi abitativi accessibili a fasce deboli di popolazione, come, ad esempio, giovani, famiglie a basso reddito (giovani coppie, separati, famiglie monoparentali ecc.), anziani, immigrati e stranieri, persone in condizioni di disagio sociale;
- gestire l'orientamento, la formazione e l'addestramento, da realizzarsi an-



che con l'ausilio della Regione Toscana e del Fondo Sociale Europeo, al fine di

stimolare ed accrescere la coscienza cooperativistica nonché specifiche competenze e professionalità dei soci e di quanti partecipano all'attività della Società;

- sviluppare ogni altro tipo di intervento di carattere edilizio, urbanistico e ambientale, coerente con le finalità del presente statuto;
- attuare l'integrazione, la collaborazione ed il coordinamento dell'azione dei soci cooperatori, al fine di accrescerne le potenzialità operative e favorire l'efficacia nel raggiungimento dei rispettivi scopi;
- favorire lo sviluppo e la promozione imprenditoriale dei soci cooperatori;
- assicurare ai soci cooperatori assistenza tecnica ed operativa, amministrativa, finanziaria e gestionale, nei settori corrispondenti ai rispettivi oggetti sociali.

La Società si avvale, nello svolgimento della propria attività:

- delle prestazioni lavorative dei soci;
- degli apporti di beni o servizi da parte dei soci.

3.4 Il consorzio può operare anche con terzi.

3.5 Il consorzio al fine di garantire il corretto perseguimento dello scopo sociale, recepisce e adotta come propri i documenti programmatici del Consorzio Coeso Firenze, il Codice della Qualità Cooperativa, dei Comportamenti Imprenditoriali e della Vita associativa di Federsolidarietà-Confcooperative.

Il Consorzio aderisce al gruppo cooperativo denominato "Gruppo cooperativo paritetico Co&So Firenze" con la società Consorzio di Cooperative sociali Co&So Firenze - società cooperativa sociale in qualità di capogruppo ed è quindi soggetto agli obblighi nascenti dal relativo contratto.

Il Consorzio aderisce alla Confederazione Cooperative Italiane con sede in Roma ed alla competente federazione di settore.

Art. 4 (Oggetto sociale)

4.1 Considerata l'attività mutualistica della società, così come definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, il Consorzio ha come oggetto quanto segue:

- lo svolgimento diretto od indiretto di attività finalizzate a:
 - a) offrire soluzioni abitative realmente rispondenti ai bisogni abitativi;
 - b) sviluppare servizi integrativi all'offerta abitativa per favorire l'integrazione sociale;
 - c) realizzare progetti che sperimentino modelli di socialità tra i residenti;
 - d) studiare e realizzare soluzioni economiche e finanziarie che garantiscano la sostenibilità dei progetti;
 - e) studiare e realizzare edifici che rispondano a caratteristiche di eco-efficienza e facilitino la socialità tra i residenti;
 - f) studiare e realizzare immobili con destinazione non abitativa;
 - g) studiare e realizzare interventi di carattere urbanistico e ambientale;
 - h) progettazione e gestione di programmi di cooperazione internazionale;
- sempre al fine di realizzare l'"housing sociale", la Società potrà porre in essere le seguenti attività:
 - * l'acquisto, sia in diritto di proprietà che in diritto di superficie, delle aree, e l'eventuale alienazione delle stesse; l'acquisto, la demolizione, la ristrutturazione e l'alienazione di fabbricati e porzioni di fabbricato;
 - * l'alienazione a terzi di unità immobiliari con destinazione non residenziale, nonché - nella misura in cui ciò si renda necessario od opportuno per una cor-

retta gestione sociale - l'alienazione a terzi anche di unità immobiliari con de-

stinazione abitativa e relative pertinenze;

* la prestazione di servizi ai soci ai fini dell'assistenza nell'uso e nella gestione, anche condominiale, degli immobili e relative pertinenze;

* la stipula di contratti di mutuo e finanziamento con o senza garanzie e di ogni altro contratto bancario;

- la gestione, in proprio o per conto terzi, sia direttamente, sia congiuntamente o tramite le cooperative socie, delle seguenti attività:

* gestione di nidi d'infanzia e di servizi educativi e di accoglienza rivolti all'infanzia, nonché di scuole di ogni ordine e grado;

* gestione di attività formative finalizzate al completamento dell'obbligo formativo ed all'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati;

* gestione di strutture e servizi volti a favorire l'integrazione dei cittadini;

* svolgimento di servizi complementari a quelli di istruzione, quali vigilanza, accompagnamento e simili;

* gestione di centri di accoglienza, strutture ricettive di qualsiasi genere per studenti di qualunque grado;

* gestione di ristoranti e mense connesse alle strutture ricettive e alle soluzioni abitative offerte;

* gestione di laboratori artigianali, attività di produzione di beni e di assemblaggio di prodotti, commercio al minuto di prodotti;

* servizi di raccolta, ricevimento, custodia, manipolazione, imballaggio e consegna di merci e prodotti in genere;

* servizi di pulizie e facchinaggio, gestione di mense aziendali e scolastiche e di punti di ristoro, distribuzione di materiale pubblicitario, lettura contatori, trasporto di cose e persone per conto terzi;

* sviluppo e commercializzazione di servizi informatici, consulenza e manutenzione hardware e software, consulenza nel settore dell'informatica e gestione di servizi legati alla rete internet;

* gestione di centri per vacanze, ostelli per gioventù, campeggi, rifugi, strutture ed attività inerenti il turismo sociale, nonché gestione di itinerari turistici e di servizi connessi all'informazione turistica;

* progettazione, sviluppo e gestione di banche dati informatiche e non e di siti web;

* gestione di archivi, biblioteche, centri di documentazione e servizi biblioeconomici;

* gestione di centralini e di call center, servizi di portierato e custodia di edifici pubblici e privati;

* attività di ricerca e di archiviazione dati, organizzazione di fiere, convegni, meeting e simili;

* manutenzione della segnaletica stradale sia orizzontale che verticale;

* prestazioni di dattilografia, copisteria, traduzioni, amministrazione, contabilità e segreteria in genere;

* attività nel settore dell'edilizia, falegnameria ed implantistica.

Il Consorzio inoltre si propone di:

- favorire e realizzare il coordinamento e l'integrazione delle cooperative associate ed il coordinamento con le attività di altri consorzi ed enti cooperativi aventi come finalità il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini;

- realizzare attività di formazione ed aggiornamento rivolte alle cooperative a-



derenti od alle Istituzioni interessate ai suddetti Interventi;

- promuovere la sensibilizzazione ai valori sociali ed alla cultura della cooperazione sociale attraverso la realizzazione di attività quali convegni, seminari, corsi, giornate di studio, rivolte alle cooperative socie, alle basi sociali delle cooperative socie, a comunità territoriali, Istituzioni ed ogni altro soggetto sociale;

- realizzare, anche inserendo al lavoro ex art. 4 legge 381/1991, persone svantaggiate, servizi di supporto e di consulenza tecnico amministrativa, attività commerciale ed offrire quant'altro necessario, ivi compreso il sostegno finanziario, alle cooperative consorziate per migliorare la loro efficacia operativa;

- favorire lo sviluppo e la produttività sociale dell'attività lavorativa delle cooperative, promuovendo il mercato interno, commercializzandone i prodotti e offrendo a terzi, ivi compresi enti pubblici e privati - direttamente o tramite gare d'appalto, licitazioni, ecc. - prodotti e servizi;

- contribuire nel modo più efficace alla conduzione sia tecnica che economica delle attività e degli interventi assunti, prestando la dovuta assistenza ai propri soci nei rapporti con gli enti pubblici o privati in ordine ai servizi affidati per l'esecuzione con esclusione delle attività professionali;

- facilitare l'accesso al credito ai soci mediante anticipazioni sui servizi affidati, prestare collaborazione ai soci nella formulazione di programmi e progetti di interventi della singola cooperativa aderente;

4.2 Il consorzio, inoltre, potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31.1.92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

4.3 Il consorzio può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dal regolamento. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato dall'assemblea sociale.

4.4 Il consorzio può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile.

TITOLO III - SOCI COOPERATORI

Art. 5 (Soci cooperatori ordinari)

5.1 Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

5.2 Possono essere soci cooperatori del consorzio:

- cooperative sociali di tipo a) come disciplinate dall'articolo 1) della legge 8 novembre 1991, n. 381;
- cooperative sociali di tipo b), come disciplinate dall'articolo 1) della legge 8 novembre 1991, n. 381.

Queste due categorie di soci, tra loro come somma complessiva, dovranno tassativamente sempre essere almeno pari al settanta per cento della base sociale.

5.3 Possono altresì essere soci le persone giuridiche pubbliche o private, nei

cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle cooperative sociali o i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli del consorzio.

5.4 L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico ovvero nel caso sub 5.2 all'effettiva partecipazione allo sviluppo della cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

In ogni caso, le nuove ammissioni non devono compromettere l'erogazione del servizio mutualistico in favore dei soci preesistenti.

5.5 In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, secondo la valutazione dell'organo amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con il consorzio.

Art. 6 (Categoria speciale di soci cooperatori)

6.1 L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa.

Il consiglio di amministrazione può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo del consorzio.

6.2 La delibera di ammissione del consiglio di amministrazione, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

1. la durata del periodo di inserimento del socio speciale;
2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo del consorzio;
3. le azioni che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione.

6.3 Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'articolo 35, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di inserimento nell'impresa cooperativa.

6.4 Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

6.5 I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in assemblea.

6.6 I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'organo amministrativo del consorzio e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis del codice civile.

6.7 Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 13.1 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

6.8 Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 14.1 del presente statuto: l'inopportunità; sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa; l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria; il mancato adeguamento agli standard produttivi.



Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.

6.9 Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci cooperatori ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 5 del presente statuto.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci. In caso di mancato accoglimento, l'organo amministrativo deve, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

Art. 7 (Domanda di ammissione)

7.1 Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta contenente:

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
- b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;
- c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda;
- d) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- e) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;
- f) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

7.2 L'organo amministrativo potrà richiedere all'aspirante socio altri documenti ad integrazione di quelli sopra elencati al fine di meglio identificare i requisiti previsti dal precedente art. 5.

7.3 L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

7.4 La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci.

7.5 L'organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

7.6 Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 8 (Conferimenti e azioni dei soci cooperatori)

8.1 I conferimenti dei soci cooperatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative del valore di euro 500,00 (cinquecento/00).

8.2 Ogni socio cooperatore deve sottoscrivere un numero minimo di azioni

pari a 6 (sei).

Le azioni complessivamente detenute da ciascun socio non possono essere superiori ai limiti di legge.

Non si applicano i limiti di valore delle azioni nei casi previsti dall'art. 2525 4° comma.

8.3 La società ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346 del codice civile.

Art. 9 (Vincoli sulle azioni e loro alienazione)

9.1 Le azioni dei soci cooperatori non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la società senza l'autorizzazione degli Amministratori.

9.2 Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie azioni deve darne comunicazione agli Amministratori con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art. 7. Salvo espressa autorizzazione del consiglio di amministrazione, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intero pacchetto di azioni detenuto dal socio.

9.3 Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscriverne nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Art. 10 (Obblighi del socio)

10.1 Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'organo amministrativo:

- del capitale sottoscritto;
- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese istruttorie della domanda di ammissione;
- dal sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

10.2 Per tutti i rapporti con il consorzio il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 (trenta) giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata al consorzio.

Art. 11 (Diritti dei soci)

11.1 I soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci e il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea e di ottenerne estratti a proprie spese.

11.2 Quando almeno un decimo del numero complessivo dei soci lo richieda, ovvero almeno un ventesimo quando il consorzio ha più di tremila soci, gli stessi hanno inoltre diritto ad esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo, se esiste. L'esercizio di quest'ultimo diritto è possibile.

11.3 L'esame deve essere svolto attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia.

11.4 Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempimenti rispetto alle obbligazioni contratte con la so-



cietà.

Art. 12 (Perdita della qualità di socio)

12.1 La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione.

Art. 13 (Recesso del socio)

13.1 Oltre che nei casi previsti dalla legge, fatto salvo quanto stabilito per i soci finanziatori e per i soci sovventori, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

13.2 Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata che deve essere spedita entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

13.3 Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se, entro novanta giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

13.4 Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso.

Se non sussistono i presupposti del recesso, l'organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale.

13.5 Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo, fatto salvo il pieno adempimento degli impegni di qualsiasi tipo e natura assunti con il Consorzio e comunque, di tutti gli obblighi che il Consorzio abbia assunto nei confronti di terzi per conto della cooperativa socia che intende recedere. Il Consorzio può comunque decidere, ove ammesso, di liberare la cooperativa recedente dal vincolo suddetto.

Art. 14 (Esclusione)

14.1 L'esclusione può essere deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 (sessanta) giorni per adeguarsi;
- d) che, previa intimazione da parte degli Amministratori con termine di almeno 30 (trenta) giorni, non adempia al versamento del valore delle azioni sottoscritte o nei pagamenti di somme dovute alla società a qualsiasi titolo;

e)
l'e
14
al
to
pe
14
a
Ar
11
az
ar
se
di
m
11
sz
ac
di
1.
zi
ta
n
u
A
so
1
d
cl
si
v
d
le
1
p
p
1
n
b
r
c
A
1
F
s
1
s
r

e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con il consorzio, senza l'esplicita autorizzazione dell'organo amministrativo.

14.2 Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione del rapporti mutualistici pendenti.

14.3 L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Art. 15 (Liquidazione)

15.1 I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 34.3, lett. c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

15.2 La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3 del codice civile.

15.3 Il pagamento è effettuato entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso, fatta eccezione per la frazione della quota assegnata al socio ai sensi degli articoli dell'articolo 2545-quinquies, la cui liquidazione, unitamente agli interessi legali, può essere corrisposta in più rate entro un termine massimo di cinque anni.

Art. 16 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

16.1 Il consorzio non è tenuto al rimborso delle azioni in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo. Il valore delle azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'organo amministrativo alla riserva legale.

16.2 Ai soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 14.1, lettere b), c), d) ed e), può essere chiesto il risarcimento dei danni ed il pagamento di un'eventuale penale se appositamente determinata nel regolamento.

16.3 Il consorzio può compensare il debito derivante dal rimborso delle azioni, del sovrapprezzo, dal pagamento della prestazione mutualistica o dal rimborso dei prestiti, con il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.

Art. 17 (Responsabilità dei soci cessati)

17.1 Il socio che cessa di far parte del consorzio risponde verso questo, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

17.2 Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

TITOLO IV - SOCI SOVVENTORI E FINANZIATORI

Capo I - Disciplina di riferimento



Art. 18 (Norme applicabili)

18.1 Oltre ai soci cooperatori di cui al titolo III del presente Statuto, possono essere ammessi al consorzio i soci di cui all'art. 2526 c.c.

18.2 Rientrano in tale categoria anche i soci sovventori disciplinati dall'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

18.3 Per quanto non espressamente stabilito dal presente titolo, ai soci sovventori e finanziatori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci cooperatori ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità e le condizioni di trasferimento.

Capo II - Soci sovventori

Art. 19 (Soci sovventori)

19.1 Qualora vengano costituiti dal consorzio, con deliberazione dell'assemblea ordinaria, i fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione od il potenziamento aziendale di cui all'art. 4 l. n. 59/1992, al fine di agevolare il conseguimento degli scopi sociali e la realizzazione dell'oggetto, possono essere ammessi soci sovventori, sia persone fisiche che persone giuridiche, nei limiti previsti dalle leggi vigenti.

Art. 20 (Conferimento e azioni dei soci sovventori)

20.1 I conferimenti dei soci sovventori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale denominata fondo per il potenziamento aziendale.

20.2 I conferimenti possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di euro 500,00 (cinquecento/00).

Ogni socio sovventore deve sottoscrivere un numero minimo di azioni pari a 6 (sei).

20.3 La società ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346 del codice civile.

Art. 21 (Alienazione delle azioni dei soci sovventori)

21.1 Salvo che sia diversamente disposto dall'assemblea ordinaria in occasione dell'emissione dei titoli, le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'organo amministrativo.

21.2 Pertanto, il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare all'organo amministrativo il proposto acquirente e gli Amministratori devono pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione.

21.3 In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli Amministratori provvederanno a indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Art. 22 (Deliberazione di emissione)

22.1 L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea ordinaria, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;

22.2 Le azioni dei soci sovventori sono remunerate nei medesimi limiti previsti dalla legge e dal presente statuto per la remunerazione delle azioni dei soci cooperatori.

22.3 La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono

att
Ar
23
soc
- r
la/
- r
la/
- r
la/
- r
rai
- r
mi
23
ti
pe
ci
2:
ve
cc
tr
A
2:
tc
di
n
2
d
2
s
A
2
c
s
2
c
v
z
v
c
c
l
:
:
:

attribuiti all'organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

Art.23 (Diritti amministrativi dei soci sovventori)

23.1 Al socio sovventore sono attribuiti i seguenti voti nelle Assemblee della società:

- n. 1 (uno) voto per conferimento non superiore ad Euro 10.000,00 (diecimila/00);
- n. 2 (due) voti per conferimento non superiore ad Euro 20.000,00 (ventimila/00);
- n. 3 (tre) voti per conferimento non superiore ad Euro 30.000,00 (trentamila/00);
- n. 4 (quattro) voti per conferimento non superiore ad Euro 40.000,00 (quarantamila/00);
- n. 5 (cinque) voti per conferimento superiore ad Euro 50.000,00 (cinquantamila/00).

23.2 In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori, unitamente ai voti attribuiti ai possessori delle azioni di finanziamento di cui al Capo III, non devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea generale.

23.3 Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori e dei soci finanziatori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Art. 24 (Recesso dei soci sovventori)

24.1 Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle azioni a norma del precedente articolo.

24.2 Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

24.3 In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle azioni dei soci sovventori dovrà avvenire per un importo pari al loro valore nominale.

Capo III - Azioni di finanziamento

Art. 25 (Emissione delle azioni di finanziamento)

25.1 Ferme restando le disposizioni degli articoli precedenti riguardanti i soci cooperatori ed i soci sovventori, il Consorzio può emettere azioni destinate ai soci finanziatori da offrire in sottoscrizione ai soci o ai terzi.

25.2 Salvo quanto previsto nel successivo art. 26, l'emissione di tali azioni è deliberata dall'assemblea straordinaria, la quale stabilisce l'importo complessivo dell'emissione, le modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci sulle azioni emesse ovvero l'esclusione o limitazione dello stesso su proposta motivata degli amministratori, il prezzo di emissione, l'eventuale termine minimo di durata del conferimento e, nel rispetto delle regole stabilite dagli articoli successivi, la misura dei diritti patrimoniali o anche amministrativi ad esse attribuiti.

Art. 26 (Delega al consiglio di amministrazione)

26.1 Nel rispetto delle regole stabilite negli articoli successivi, il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di emettere in una o più volte le azioni di cui all'articolo precedente, entro il termine di cui all'art. 2443 del codice civile e fino all'importo complessivo massimo di Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00).

26.2 Qualora l'interesse della società lo esiga, il Consiglio di amministrazione,



nel rispetto degli obblighi informativi e di documentazione previsti dalla legge,

potrà escludere o limitare il diritto di opzione spettante agli altri soci.

26.3 Le azioni così emesse sono disciplinate secondo quanto previsto ai successivi articoli 27, 28, 29, 30, 31, 32.

Art. 27 (Conferimenti dei soci possessori di azioni di finanziamento)

27.1 I conferimenti dei sottoscrittori delle azioni di finanziamento possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di Euro 500,00 (cinquecento/00) ciascuna.

27.2 Tali conferimenti confluiscono in una specifica sezione del capitale sociale del Consorzio ed attribuiscono la qualifica di socio finanziatore.

Art. 28 (Diritti amministrativi dei soci possessori di azioni di finanziamento)

28.1 Al socio finanziatore è attribuito un voto per ogni azione di finanziamento sottoscritta.

28.2 In ogni caso, i voti attribuiti al socio finanziatore, unitamente a quelli spettanti al socio sovventore, non devono superare il terzo dell'insieme dei voti spettanti al socio presente o rappresentato in ciascuna assemblea generale.

28.3 Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, l'incidenza del voto del socio non cooperatore sarà ridotta in capo al singolo socio finanziatore ed in capo al singolo socio sovventore applicando un coefficiente correttivo, determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge ed il numero di voti da essi portato.

28.4 Il possessore di strumenti finanziari che sia anche socio cooperatore non può in ogni caso esprimere, nella sua qualità di socio finanziatore più di 5 (cinque) voti a norma del terzo comma dell'art. 2538 c.c.

28.5 I soci finanziatori di cui all'art. 25 e seguenti, hanno diritto di nominare un terzo degli amministratori.

28.6 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2543, ultimo comma, del codice civile, esprimono altresì un componente del collegio sindacale, se nominato, che assumerà la funzione di Presidente del collegio stesso, qualora esistente, e che sarà scelto dall'assemblea tra una rosa di candidati proposta dai finanziatori stessi.

Art. 29 (Diritti patrimoniali dei soci finanziatori)

29.1 Le azioni dei soci finanziatori sono remunerate nei medesimi limiti previsti dalla legge e dal presente statuto per la remunerazione delle azioni dei soci cooperatori.

Art. 30 (Perdite)

30.1 Qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno sul capitale conferito dai soci finanziatori solo dopo l'esaurimento del capitale dei soci cooperatori.

Art. 31 (Trasferibilità dei titoli)

31.1 Le azioni dei soci finanziatori possono essere trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di amministrazione.

31.2 Il socio che intende trasferire le azioni deve comunicare all'organo amministrativo il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

31.3 Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato.

31.4 In caso di mancato gradimento del soggetto indicato dal socio che inten-

de trasferire i titoli, il Consiglio di amministrazione provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza, al socio spetterà il diritto di recedere dalla società.

Art. 32 (Recesso dei soci finanziatori)

32.1 I soci finanziatori possono recedere nei casi previsti dall'art. 2437 codice civile.

32.2 In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle azioni dei soci finanziatori dovrà avvenire per un importo pari al loro valore nominale, se corrisposto ad un socio cooperatore titolare di tali azioni, mentre potrà avvenire per un importo pari al loro valore nominale, maggiorato di quota parte delle riserve divisibili eventualmente create e destinate ai soci finanziatori, in proporzione alla partecipazione del socio recedente, se corrisposto ad un socio non cooperatore.

TITOLO VI - PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 33 (Elementi costitutivi)

33.1 Il patrimonio del consorzio è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

- 1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori;
- 2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale;
- 3) dai conferimenti effettuati dagli altri soci finanziatori;

b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 34.3 lett. a) e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 9.1;

d) dalla riserva straordinaria;

e) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea e/o prevista per legge.

33.2 Per le obbligazioni sociali risponde soltanto il consorzio con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle azioni sottoscritte.

33.3 Le riserve, salvo quella di cui alla precedente lettera c), sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita del consorzio, né all'atto del suo scioglimento.

Art. 34 (Bilancio di esercizio)

34.1 L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

34.2 Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio. Il progetto di bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

34.3 L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento);

b) al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;

c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni

previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992 n. 59;

d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato dai soci cooperatori in misura non superiore al limite stabilito dalla legge al fine del riconoscimento dei requisiti mutualistici;

e) ad eventuale remunerazione delle azioni dei soci finanziatori, dei soci sovventori e delle azioni di partecipazione cooperativa nei limiti e secondo le modalità stabiliti dal titolo IV del presente statuto;

f) la restante parte a riserva straordinaria.

Art. 35 (Ristorni)

35.1 L'organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

35.2 L'assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del numero delle azioni detenute da ciascun socio;
- emissione di obbligazioni;
- emissione di strumenti finanziari.

35.3 La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra il consorzio ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

TITOLO VII - ASSEMBLEA DEI SOCI E ASSEMBLEE SPECIALI

Art. 36 (Qualificazione e competenze)

36.1 L'assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge.

36.2 L'assemblea ordinaria:

- 1) approva il bilancio e destina gli utili;
- 2) procede alla nomina degli Amministratori;
- 3) procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del presidente del collegio sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato al controllo contabile;
- 4) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed ai Sindaci;
- 5) approva i regolamenti interni;
- 6) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci.
- 7) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

36.3 Sono di competenza dell'assemblea straordinaria:

- le modifiche dello statuto, salvo quanto previsto dall'articolo 48.2 del presente statuto;
- la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri del liquidatore;
- le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente statuto.

36.4 L'attribuzione all'organo amministrativo di deliberare che per legge spettano all'assemblea, di cui all'articolo 48.2 del presente statuto, non fa venire meno la competenza principale dell'assemblea, che mantiene il potere di deliberare in materia.

Art. 37 (Convocazione dell'assemblea)

37.1 L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta l'anno, entro i termini previsti dall'art. 34.2.

37.2 L'assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che

tanti soci che rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli Amministratori.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

37.3 L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune in cui è posta la sede sociale o nel territorio di un altro stato membro della Unione Europea.

37.4 L'assemblea è convocata con avviso trasmesso con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci. In caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino dal libro dei soci.

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare.

Art. 38 (Assemblee di seconda e ulteriore convocazione)

38.1 Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda e ulteriore convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'assemblea non risulti legalmente costituita.

38.2 Le assemblee in seconda o ulteriore convocazione devono svolgersi entro trenta giorni dalla data indicata nella convocazione per l'assemblea di prima convocazione. L'avviso di convocazione può indicare al massimo tre date ulteriori per le assemblee successive alla seconda.

38.3 L'assemblea di ulteriore convocazione non può tenersi il medesimo giorno dell'assemblea di precedente convocazione.

Art. 39 (Assemblea totalitaria)

39.1 In mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria quando è rappresentato l'intero capitale sociale e ad essa partecipa la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e di controllo. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

39.2 Nell'ipotesi di cui al precedente comma, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti dell'organo amministrativo e di controllo non presenti.

Art. 40 (Assemblea ordinaria: determinazione dei quorum)

40.1 In prima convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

40.2 L'assemblea ordinaria, in prima, seconda e in ogni ulteriore convocazione, delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Art. 41 (Assemblea straordinaria: determinazione dei quorum)

41.1 L'assemblea straordinaria, in prima, seconda e in ogni ulteriore convocazione, delibera a maggioranza dei tre quarti (3/4) dei voti dei soci aventi diritto al voto, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Art. 42 (Norme per il computo dei quorum)

42.1 Si considerano presenti i soci che al momento della verifica del quorum costitutivo siano identificati dal presidente e dai suoi ausiliari.

42.2 La mancanza del quorum costitutivo rende impossibile lo svolgimento dell'assemblea; in tal caso la stessa potrà tenersi in seconda o ulteriore convocazione.

42.3 Il quorum costitutivo è verificato all'inizio dell'assemblea e prima di ogni votazione. La mancanza del quorum costitutivo impedisce lo svolgimento della votazione. Qualora il quorum costitutivo venga meno dopo la valida costituzione dell'assemblea, il presidente dovrà dichiarare sciolta l'assemblea. Le deliberazioni approvate sino al venire meno del quorum costitutivo restano valide ed acquistano efficacia ai sensi di legge.

Art. 43 (Diritto di voto)

43.1 Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte.

43.2 Ai soci cooperatori è possibile attribuire, ai sensi dell'art. 2538, comma 3, più voti, ma non oltre cinque, in ragione della quota sottoscritta e in conformità con i criteri stabiliti da un apposito regolamento.

43.3 Ai soci sovventori i voti sono attribuiti in proporzione alla quota complessiva di capitale sottoscritto a norma dell'art. 23.

43.4 Ai soci finanziatori è attribuito un voto per ogni azione di finanziamento sottoscritta.

43.5 La somma dei voti complessivamente attribuiti ai soci sovventori ed ai soci finanziatori non devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci finanziatori saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato.

Art. 44 (Rappresentanza del socio in assemblea: le deleghe)

44.1 I soci possono partecipare alle assemblee anche mediante delegati. Essi devono dimostrare la propria legittimazione mediante documento scritto. La società acquisisce la delega agli atti sociali.

44.2 La delega può essere rilasciata anche per più assemblee; non può essere rilasciata con il nome del delegato in bianco ed è sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

44.3 Se il socio ha conferito la delega ad un ente giuridico socio, il legale rappresentante di questo rappresenta il socio in assemblea. In alternativa l'ente giuridico può delegare un suo dipendente o collaboratore, anche se ciò non sia espressamente previsto dalla delega.

44.4 La stessa persona non può rappresentare più di quattro soci.

Art. 45 (Presidente e segretario dell'assemblea)

45.1 L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico, dal presidente del consiglio di amministrazione o, in mancanza, dalla persona designata dagli in-

tervenuti.

45.2 L'assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci. Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio.

45.3 Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

45.4 Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il presidente ha il potere di proporre le procedure che possono però essere modificate con voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

45.5 Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio.

45.6 Il verbale deve indicare:

- a) la data dell'assemblea;
- b) l'identità dei partecipanti ed il capitale sociale da ciascuno rappresentato (anche mediante allegato);
- c) le modalità e i risultati delle votazioni;
- d) l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, contro, o si siano astenuti, anche mediante allegato;
- e) su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Art. 46 (Procedimento assembleare: svolgimento dei lavori)

46.1 L'assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. Le modalità di svolgimento dell'assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.

46.2 Il voto segreto non è ammesso. Il voto non riconducibile ad un socio è un voto non espresso.

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.

46.3. È possibile tenere le riunioni dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- b) che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, accertare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
- e) che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a

cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

TITOLO VIII - ORGANO AMMINISTRATIVO

Art. 47 (Consiglio di amministrazione)

47.1 Il consorzio è amministrato da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 (tre) a 15 (quindici), eletti dall'assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

47.2 La maggioranza dei componenti il consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

47.3 Ai soci possessori di azioni di finanziamento di cui agli articoli 25 e seguenti è riservata la nomina di un terzo degli amministratori.

47.4 Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. L'assemblea può anche stabilire una durata differenziata per i diversi amministratori.

Art. 48 (Competenze e poteri dell'organo amministrativo)

48.1 La gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.

48.2 Sono inoltre attribuite all'organo amministrativo le seguenti competenze:

- a) la delibera di fusione nei casi di cui agli articoli 2505, 2505-bis, 2506-ter ultimo comma c.c.;
- b) l'istituzione e soppressione di sedi amministrative, filiali succursali, uffici di rappresentanza, depositi ed agenzie, sia in Italia che all'estero;
- c) l'indicazione di quali amministratori abbiano la rappresentanza della società;
- d) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;
- e) l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative.

Art. 49 (Presidente del consiglio di amministrazione)

49.1 Il consiglio di amministrazione, nella prima adunanza successiva alla sua nomina, elegge tra i propri membri un presidente, ove non vi abbia provveduto l'assemblea.

49.2 Il presidente del consiglio di amministrazione convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

49.3 Il consiglio nomina un segretario anche al di fuori dei suoi membri.

Art. 50 (Organi delegati)

50.1 Il consiglio di amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

50.2 Ogni 180 (centottanta) giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dal consorzio e dalle sue

controllate.

Art. 51 (Convocazioni e deliberazioni)

51.1 Il consiglio di amministrazione si raduna tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da uno dei suoi membri.

51.2 La convocazione viene fatta dal presidente con avviso trasmesso a ciascun membro del consiglio e del collegio sindacale con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione o, in caso di urgenza, almeno tre giorni prima.

51.3 Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi in carica.

51.4 Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

51.5 Il consiglio di amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

51.6 Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti.

51.7 Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

51.8 Le deliberazioni relative ad acquisizioni o cessioni di immobili, partecipazioni in società e altri organismi consortili, convocazione assemblee straordinarie, ammissione di nuovi soci sovventori o finanziatori, gradimento al trasferimento delle azioni di soci sovventori e finanziatori di cui agli art. 21.1 e 31.1, sono prese dalla maggioranza qualificata dei tre quarti (3/4) degli amministratori in carica e a voto palese.

51.9 I soci possono impugnare le deliberazioni del consiglio di amministrazione lesive dei loro diritti alle stesse condizioni per cui possono impugnare le deliberazioni assembleari, in quanto compatibili.

51.10 Le riunioni del consiglio di amministrazione si potranno svolgere anche per video o tele conferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario.

Art. 52 (Integrazione del Consiglio)

52.1 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea (o nell'atto costitutivo). Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea.

52.2 Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea (o nell'atto costitutivo), quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea per la sostituzione degli amministratori mancanti.

52.3 Gli amministratori così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

52.4 Qualora vengano a cessare tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'amministratore o dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di

straordinaria amministrazione.

52.5 Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge costituisce causa di immediata decadenza dell'amministratore.

Art. 53 (Compensi agli Amministratori)

53.1 Spetta all'assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del comitato esecutivo, se nominato. Spetta al Consiglio, sentito il parere del collegio sindacale, determinare il compenso dovuto agli Amministratori, tenendo conto dei particolari compiti attribuiti ad alcuno di essi.

53.2 Ai membri del consiglio di amministrazione spettano il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio ed un compenso determinati dall'assemblea all'atto della nomina.

53.3 La remunerazione degli amministratori investiti della carica di presidente, amministratore o consigliere delegato è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, nel rispetto dei limiti massimi determinati dall'assemblea.

53.4 L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Art. 54 (Rappresentanza)

54.1 Il Presidente dell'organo amministrativo ha la rappresentanza del consorzio di fronte ai terzi e in giudizio. Il presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

54.2 Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

54.3 In caso di assenza o di impedimento del presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.

54.4 Il presidente, previa apposita delibera dell'organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

TITOLO IX - COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE

Art. 55 (Nomina e requisiti)

55.1 Fermo quanto previsto dal precedente art. 28.6, il collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'assemblea, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti tutti in possesso dei requisiti di legge; il presidente del collegio è nominato dalla stessa assemblea.

55.2 Per tutta la durata del loro incarico i sindaci debbono possedere i requisiti di cui all'articolo 2399 c.c.. La perdita di tali requisiti determina la immediata decadenza del sindaco e la sua sostituzione con il sindaco supplente più anziano.

55.3 I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

55.4 La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

Art. 56 (Funzioni e poteri)

56.1 Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla so-

cietà e sul suo concreto funzionamento.

56.2 Il collegio sindacale esercita altresì il controllo contabile nel caso previsto dall'articolo 2409 bis, terzo comma del codice civile.

56.3 I sindaci devono assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, alle Assemblee e alle riunioni del comitato esecutivo.

56.4 I sindaci, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, devono indicare specificamente nella relazione prevista dall'art. 2429 c.c. i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico.

56.5 I sindaci possono in ogni momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, oltre ad effettuare gli accertamenti periodici. Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro.

56.6 Il collegio Sindacale ha ogni altro potere e dovere, nonché le responsabilità di cui alle norme di legge in materia.

56.7 Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni e delle riunioni del collegio deve redigersi verbale sottoscritto dagli intervenuti.

Il collegio sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

56.8 Le riunioni possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi telematici, nel rispetto delle modalità di cui all'articolo 51.10.

Art. 57 (Controllo contabile)

57.1 Al di fuori del caso di cui all'art 57.2 il controllo contabile è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

57.2 L'incarico di controllo contabile è conferito, sentito il collegio Sindacale, ove nominato, dall'assemblea, la quale determina il corrispettivo spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico.

57.3 L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

57.4 Non possono essere incaricati del controllo contabile e, se incaricati, decadono dall'ufficio i soggetti indicati nell'art. 2409-quinquies, primo comma, del c.c.; nel caso di società di revisione, le disposizioni di tale articolo si applicano con riferimento ai soci della medesima ed ai soggetti incaricati della revisione.

57.5 Il revisore o la società incaricati del controllo contabile:

- 1) verifica nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
- 2) verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;
- 3) esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

TITOLO X - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 58 (Scioglimento anticipato)

58.1 L'assemblea che dichiara lo scioglimento del consorzio nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 59 (Devoluzione patrimonio finale)

59.1 In caso di scioglimento del consorzio, l'intero patrimonio sociale risultan-

te dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale detenuto dai possessori di azioni di partecipazione cooperativa, per l'intero valore nominale, eventualmente rivalutato;
- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 34.3, lett. c);
- al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

TITOLO XI - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 60 (Regolamenti)

60.1 Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste per le Assemblee straordinarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.

Art. 61 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

61.1 Il consorzio si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità. Pertanto:

- a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato
- b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci operatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi
- c) è vietato distribuire le riserve fra i soci operatori
- d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

61.2 I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Art. 62 (Rinvio)

62.1 Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.

62.2 Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società per azioni.

F.to Terzani Lorenzo

F.to Tommaso Maurantonio notaio